

**REGOLAMENTO PER IL PRELIEVO DELLA TASSA
D'ALLACCIAMENTO E DELLA TASSA D'USO IN MATERIA DI SMALTIMENTO E
DEPURAZIONE DELLE ACQUE LURIDE
(del 09 giugno 2006)**

- Scopo**
- Art. 1**
Il presente regolamento disciplina l'imposizione della tassa d'allacciamento alle canalizzazioni e agli impianti comunali per l'evacuazione e la depurazione delle acque e della tassa d'uso per l'utilizzo delle stesse.
- Basi legali**
- Art. 2**
Il presente regolamento trova la sue basi legali nella legislazione federale e cantonale in materia di protezione delle acque.
- Applicazione**
- Art. 3**
¹ Il presente regolamento si applica in tutto il territorio giurisdizionale del Comune.
² L'applicazione compete al Municipio.
- Obbligo d'allacciamento**
- Art. 4**
¹ Tutte le costruzioni e gli impianti devono essere allacciati alla rete delle canalizzazioni pubbliche, riservate le eccezioni previste dalla legislazione federale e cantonale in materia.
² L'obbligo d'allacciamento esiste al momento della messa in esercizio della canalizzazione pubblica.
- Allacciamento alla canalizzazione pubblica**
- Art. 5**
¹ L'immissione delle acque di scarico nella canalizzazione pubblica avviene tramite una condotta d'allacciamento, dal pozzetto d'ispezione a confine del fondo privato sino al punto d'innesto nel collettore pubblico.
² Il Comune provvede all'esecuzione direttamente o per il tramite d' imprese da esso designate o autorizzate.
Le spese sono a carico del proprietario che provvede pure alla sua manutenzione.
³ Per i fondi non edificati dovrà essere predisposto l'allacciamento, contemporaneamente ai lavori di posa della canalizzazione pubblica.
Dove le condizioni tecniche dei fondi privati lo consentono, occorre eseguire un pozzetto d'ispezione prima dell'innesto nella canalizzazione pubblica.
⁴ Nel caso di rifacimento della canalizzazione pubblica, le condotte di allacciamento esistenti saranno ripristinate dal Comune, sempre che le stesse siano conformi alle prescrizioni tecniche in materia.

**Termine per
l'esecuzione
dell'allacciamento**

Art. 6

Il Municipio provvederà, tramite apposita ordinanza, a dare le necessarie indicazioni di carattere tecnico e procedurale e a fissare il termine per l'allacciamento.

**Tassa di
allacciamento**

Art. 7

¹ Al momento dell'allacciamento alla canalizzazione pubblica è esigibile una tassa fissa di fr. 500.-

² La tassa è dovuta dal proprietario di fondi e/o titolare di diritti reali limitati.

Tassa d'uso

Art. 8

¹ L'esercizio delle canalizzazioni e degli impianti di depurazione è finanziato da una tassa d'uso prelevata annualmente dal Comune, conformemente all'art. 110 LALIA.

² L'ammontare della tassa è calcolato applicando percentuali stabilite dal Municipio alla tassa d'uso per l'acqua potabile, ritenuto un importo minimo di fr. 50.-

La tassa è fissata per ordinanza dal Municipio, tenendo conto degli impianti utilizzati:

- canalizzazioni comunali e depuratore dal 20% al 40%
- canalizzazioni comunali e fossa biologica dal 20% al 30%
- canalizzazioni comunali dal 10% al 20%.

³ La tassa è determinata e imposta separatamente sui costi di ogni singolo comprensorio d'influenza degli impianti esistenti.

⁴ La tassa è dovuta dal proprietario dell'elemento allacciato e/o dal titolare di diritti reali limitati.

⁵ In caso d'allacciamento agli impianti pubblici nel corso dell'anno, la tassa è calcolata "pro rata temporis".

⁶ L'ordinanza di cui al capoverso 2 prescrive le modalità d'incasso.

**Tassa di
allacciamento
provvisoria -
Immissione di acque
dai cantieri**

Art. 9

¹ Tutte le acque di rifiuto provenienti dai cantieri devono, di regola, essere immesse nel collettore pubblico.

² Per l'allacciamento alla canalizzazione comunale e l'uso della stessa è dovuta, una volta tanto, una tassa stabilita in base all'importanza del cantiere e al carico idraulico.

³ L'ammontare della tassa unica per l'allacciamento e l'uso è stabilita di volta in volta dal Municipio, ritenuto un minimo di fr. 100.- e un massimo di fr. 1'000.-

<i>Esecutività delle tasse</i>	Art. 10 La decisione d'imposizione delle tasse di cui agli articoli 7, 8 e 9, cresciuta in giudicato, è parificata a sentenza ai fini della LEF.
<i>Interessi di mora</i>	Art. 11 Sulle tasse si cui agli articoli 7, 8 e 9 scadute è dovuto un interesse di mora annuo del 5%.
<i>Rimedi di diritto</i>	Art. 12 Contro le decisioni del Municipio è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato nei modi e nei termini previsti dalle norme della LOC e della LPCA, riservate norme speciali.
<i>Disposizioni abrogative</i>	Art. 13 Il regolamento annulla e sostituisce le norme relative alle tasse d'allacciamento e d'uso delle canalizzazioni vigenti negli ex comuni di Fusio, Peccia, Prato-Sornico, Broglio, Menzonio e Brontallo.
<i>Entrata in vigore</i>	Art. 14 Il regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2007, riservata l'approvazione del Consiglio di Stato.

Approvato dal Consiglio Comunale di Lavizzara in data 09 giugno 2006e dalla Sezione enti locali con risoluzione del 14 agosto 2006.

Per il Municipio:

Il Sindaco
Michele Rotanzi

Il Segretario
Bruno Giovanettina